

Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta - termini e condizioni dell'azione - decadenza dalla garanzia - denuncia dei vizi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11046 del 27/05/2016

Scoperta del vizio in tempi diversi e successivi - Termine - Decorrenza dal completamento della scoperta.

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11046 del 27/05/2016